



Regolamento della XV Assemblea nazionale

Capitolo Primo

PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

Art. 1

Alla XV Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto, così come definito nella delibera del Consiglio nazionale approvata il 13 ottobre 2013 (*in conformità all'art. 26, comma 1 dello Statuto e art. 18 del Regolamento nazionale di attuazione*):

- a) i delegati rappresentanti delle Associazioni diocesane;
- b) i membri in carica del Consiglio nazionale (tra questi i Delegati regionali effettivamente in carica alla data di svolgimento dell'Assemblea nazionale);
- c) il segretario diocesano del MSAC e del MLAC che ha ottenuto più voti dai rispettivi Congressi diocesani;
- d) i rappresentanti dei Movimenti in numero di 5 per la FUCI, in numero di 5 per il MEIC e in numero di 5 per il MIEAC, designati a norma dell'accordo deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 16/17 ottobre 2004, in conformità all'art. 38 dello Statuto.

Vi partecipano inoltre le seguenti categorie di uditori: centrali, regionali, diocesani e i candidati al Consiglio nazionale presentati dai Consigli regionali.

Art. 2

Il numero dei delegati partecipanti all'Assemblea nazionale in rappresentanza di ciascuna Associazione diocesana viene desunto dalla situazione numerica che si ricava dagli elenchi degli aderenti dell'Associazione stessa, depositati presso la Segreteria generale attraverso il software Dalì, come risultano al 30 settembre 2013, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 ottobre 2013.

Art. 3

I nomi dei rappresentanti all'Assemblea nazionale devono essere comunicati dalle Associazioni diocesane alla Segreteria generale dell'ACI subito dopo lo svolgimento dell'Assemblea diocesana, e *comunque non oltre il 30 marzo 2014*, mediante gli appositi moduli inviati dalla Segreteria generale o scaricabili dal sito <http://xvassemblea.azionecattolica.it> ed inviati con posta elettronica all'indirizzo presidenzanazionale@azionecattolica.it o spediti via posta ordinaria. Nei moduli dovrà essere chiaramente indicato, accanto al nome di ogni rappresentante, l'articolazione che rappresenta (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR).

Art. 4

I rappresentanti di quelle Associazioni diocesane che non abbiano trasmesso moduli entro il termine prestabilito, possono essere ammessi al voto su giudizio inappellabile della Commissione per la verifica dei poteri, e comunque dietro presentazione di un documento di riconoscimento e dello stralcio di verbale firmato dal Presidente diocesano da cui risulti la loro elezione.

Nel caso che l'Assemblea diocesana non abbia avuto luogo, ha diritto di voto il solo Presidente diocesano; non hanno tuttavia questo diritto i Presidenti diocesani nominati nel triennio 2008-2011.

Art. 5

La sostituzione di rappresentanti dell'Associazione diocesana, il cui nome sia già stato comunicato alla Segreteria generale, può avvenire entro il 29 aprile 2014 mediante comunicazione con apposito modulo scaricabile dal sito

<http://xvassemblea.azionecattolica.it> e inviato con posta elettronica all'indirizzo presidenzanazionale@azionecattolica.it o spedito via posta ordinaria. Dopo tale data sarà possibile sostituire i rappresentanti presentando direttamente alla Commissione per la verifica dei poteri l'apposito fac-simile scaricabile dal sito <http://xvassemblea.azionecattolica.it>. Tale sostituzione è ammessa soltanto in caso di malattia o di altro grave impedimento; comunque la motivazione va esplicitamente indicata sulla delega. Il delegato deve appartenere alla stessa articolazione o movimento di cui fa parte il rappresentante che sostituisce. Non è ammessa la sostituzione di un numero di delegati superiore alla metà di quello assegnato a ciascuna Associazione diocesana.

Non possono essere concesse deleghe a persone già elette come membri dell'Assemblea nazionale. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto.

Art. 6

Spetta alla Segreteria generale:

- esaminare i moduli provenienti dalle Associazioni diocesane contenenti lo stralcio di verbale dell'Assemblea diocesana relativo all'elezione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale, e accertarne la validità;
- controllare che il numero dei delegati di ogni Associazione diocesana corrisponda a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 ottobre 2013;
- verificare, con l'ausilio del "Centro Adesioni", che i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto siano aderenti all'ACI.

Art. 7

I Delegati regionali devono far pervenire alla Segreteria generale il verbale di elezione entro il 15 aprile 2014. Dopo tale data il verbale va presentato alla Commissione per la verifica dei poteri.

Capitolo Secondo

PRESIDENZA E UFFICI DELL'ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente nazionale dell'ACI. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza di cui egli propone la elezione all'Assemblea. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da altri 4 membri scelti fra i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto. Il Presidente nazionale dell'ACI può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario dell'Assemblea.

Art. 9

L'Assemblea è validamente costituita quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei suoi membri, calcolati sulla base delle comunicazioni pervenute entro le ore 10,00 del 1 maggio 2014.

Art. 10

Compito della Presidenza dell'assemblea è di:

- aprire, chiudere e regolare i lavori secondo le norme di cui al capitolo terzo;
- proclamare le deliberazioni approvate;
- proporre all'Assemblea l'elezione dell'Ufficio di segreteria, della Commissione per la verifica dei poteri che si trasforma successivamente in Commissione elettorale, della Commissione per il Documento assembleare.

Art. 11

Spetta all'Ufficio di segreteria (composto da 5 persone elette dall'Assemblea nel suo ambito su proposta della Presidenza) verbalizzare per esteso gli atti dell'Assemblea.

Art. 12

La Commissione per la verifica dei poteri (eletta dall'Assemblea nazionale su proposta della Presidenza) è composta da 21 membri soci di AC, affiancati dai dipendenti del Centro nazionale che operano al terminale. Essa prende le sue decisioni a

maggioranza. Tali decisioni sono inappellabili. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e i due Segretari della Commissione.

Essa opera dalle ore 10,30 del 1 maggio alle ore 10,00 del 2 maggio 2014, dopo di che assume le funzioni della Commissione elettorale.

Art. 13

Spetta alla Commissione per la verifica dei poteri:

- consegnare al Presidente diocesano o ad un suo delegato, previa presentazione di un documento di riconoscimento, gli appositi tesserini che comprovino il diritto al voto dei delegati della propria diocesi: tali tesserini devono essere registrati secondo una numerazione progressiva;
- decidere, secondo i criteri fissati dall'art. 4, sulle richieste di ammissione al voto dei rappresentanti di quelle Associazioni diocesane che non avessero trasmesso in tempo utile i nominativi, o che avessero ricevuto regolare delega (*cfr l'art. 5*) per sostituire rappresentanti eletti dall'Assemblea diocesana;
- compilare un elenco generale ufficiale degli aventi diritto al voto a disposizione dei partecipanti all'Assemblea; in questo elenco devono essere segnati, a fianco di ciascun nome, la diocesi di provenienza, l'eventuale incarico in ACI, l'articolazione rappresentata (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR, Movimento Studenti, Movimento Lavoratori, FUCI, MEIC e MIEAC);
- decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto;
- raccogliere le candidature per l'elezione del Consiglio nazionale dell'ACI e dichiarare la eleggibilità dei candidati, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto;
- compilare le liste dei candidati ed affiggerle nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.

Art. 14

La Commissione elettorale ha l'incarico di:

- regolare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali secondo le norme di cui al capitolo quinto;
- approntare le schede per le operazioni di votazione secondo le norme dell'art. 27 del Regolamento assembleare;
- decidere su tutti i reclami presentati dai membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- conservare il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- proclamare i nomi degli eletti nel Consiglio nazionale dell'ACI.

Essa opera dalle ore 11,00 alle ore 22,00 del 2 maggio 2014.

Art. 15

I 21 membri della Commissione formano i seggi elettorali, ciascuno dei quali è composto da 2 membri, affiancati da un dipendente del Centro nazionale che opera al terminale. Il Presidente della Commissione funge da Presidente dei seggi.

Art. 16

La Commissione per il Documento assembleare (eletta dall'Assemblea nazionale su proposta della Presidenza) è composta da 12 membri soci di AC.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e i due Segretari della Commissione.

Essa opera dalle ore 10,30 del 1 maggio alle ore 19,30 del 2 maggio 2014.

Art. 17

Spetta alla Commissione per il Documento assembleare:

- predisporre la proposta definitiva di Documento assembleare;
- presentare in Assemblea, il 1 maggio 2014, la proposta di Documento assembleare;
- raccogliere le indicazioni emerse dal dibattito assembleare, le osservazioni e gli emendamenti scritti, valutando la loro ammissibilità al voto assembleare, che perverranno entro le ore 11,30 del 2 maggio;
- stilare la proposta di Documento assembleare da porre in votazione in Assemblea.

Capitolo Terzo

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Art. 18

Il giorno 30 aprile 2014 alle ore 21,30 inizierà la XV Assemblea nazionale dell'Azione Cattolica Italiana con la Celebrazione di apertura.

Art. 19

Il giorno 1 maggio 2014 alle ore 8,00 avrà luogo la Celebrazione Eucaristica, con il saluto del Presidente nazionale, il saluto del Presidente onorario e con i saluti di apertura. Successivamente il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta di costituzione degli Uffici assembleari: l'Ufficio di presidenza, l'Ufficio di segreteria, la Commissione per la verifica dei poteri che poi assumerà le funzioni di Commissione elettorale e la Commissione per il Documento assembleare. Lo stesso giorno 1 maggio 2014 avrà luogo la relazione del Presidente nazionale e il dibattito sulla relazione. Le richieste di intervento – mediante apposita scheda preparata dall'Ufficio di segreteria – verranno raccolte e numerate dall'ufficio di Presidenza. Gli interventi si succederanno secondo l'ordine delle iscrizioni. La Presidenza avrà la facoltà di stabilire per gli interventi un tempo massimo di durata. Alle ore 18,45 verrà presentata la proposta di Documento assembleare. Alle ore 21,30 riprenderà il dibattito sulla relazione del Presidente.

Art. 20

Il giorno 2 maggio 2014, dopo la Celebrazione Eucaristica, hanno inizio i lavori di gruppo sulla proposta di Documento assembleare e proposte degli emendamenti. Alle ore 12,00 i lavori assembleari riprenderanno in seduta plenaria per la presentazione e la votazione degli emendamenti sul Documento assembleare. Le richieste di intervento – mediante apposita scheda preparata dall'Ufficio di segreteria – verranno raccolte e numerate dall'ufficio di Presidenza. Gli interventi si succederanno secondo l'ordine delle iscrizioni. La Presidenza avrà la facoltà di stabilire per gli interventi un tempo massimo di durata. Osservazioni ed emendamenti alla proposta di Documento assembleare potranno essere presentati alla Commissione per il Documento assembleare, corredati dalle firme di almeno 40 delegati, entro le ore 11,30 del 2 maggio 2014. Le osservazioni saranno esaminate e valutate dalla Commissione per il Documento assembleare che ne terrà conto per la stesura definitiva della proposta di documento finale da porre in votazione. Il Documento assembleare verrà posto in votazione per singoli commi. Gli emendamenti saranno esaminati dalla Commissione per il Documento assembleare ai fini della loro ammissibilità al voto in Assemblea. Gli emendamenti verranno illustrati da un relatore; farà seguito un intervento contrario all'emendamento e poi si procederà alla votazione dell'emendamento stesso. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Successivamente alla votazione di tutti gli emendamenti, relativi ad un comma del Documento assembleare, l'intero comma verrà posto in votazione integrato con le modifiche relative agli emendamenti approvati. La votazione avviene per alzata di mano. Viene approvato il testo che ottiene la maggioranza semplice dei votanti. Nel corso della votazione non sono ammesse ulteriori richieste di emendamento. I testi approvati vengono trasmessi al Consiglio nazionale eletto il quale ne cura la pubblicazione previa opportuna formale revisione. Dalle ore 11,00 alle ore 16,00 si svolgeranno le votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale. Alle ore 21,30 avrà luogo la replica del Presidente nazionale. In seguito si procederà con la votazione del Documento assembleare o di eventuali altri documenti. Seguirà la proclamazione degli eletti in Consiglio nazionale.

Art. 21

Il giorno 3 maggio avrà luogo l'udienza con il Santo Padre.

Art. 22

I documenti approvati dai Consigli regionali (*cfr art. 36*) vanno presentati alla Commissione per il Documento assembleare entro le ore 19,00 del 1 maggio 2014.

Art. 23

Salvo che per le questioni procedurali, per la cui votazione non è richiesta una maggioranza qualificata, le votazioni dei documenti e le votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei votanti in Assemblea.

Capitolo Quarto

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 24

Per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale dell'ACI, la Commissione per la verifica dei poteri, raccolte le proposte di candidatura, verifica la eleggibilità dei candidati (*ai sensi dell'art. 12, comma 1, 2, 3 e dell'art. 19, comma 6 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto*) e procede alla compilazione di 3 liste: una per i candidati degli Adulti; una per i candidati dei Giovani; una per i candidati dei Responsabili dell'ACR. Le tre liste vengono affisse, prima dell'inizio delle votazioni, nelle aule dove sono ubicati i seggi elettorali.

Accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la data di nascita, la diocesi di provenienza e l'eventuale incarico ricoperto in ACI. Ad eccezione del Presidente nazionale, decadono dall'incarico di membri dell'Ufficio di presidenza, nonché della Commissione elettorale, coloro per i quali sia stata presentata proposta di candidatura.

Art. 25

Le liste comprendono tutte le candidature presentate alla Commissione per la verifica dei poteri nei seguenti termini:

- entro le ore 19,00 del giorno 1 maggio 2014 per le candidature formulate dai Consigli regionali;
- entro le ore 10,00 del giorno 2 maggio 2014 per le candidature presentate con le firme dei membri dell'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 ottobre 2013.

La proposta di candidatura per ogni lista deve essere corredata della firma di almeno 50 membri dell'Assemblea.

Accanto alle firme dei presentatori deve essere indicato il numero che contrassegna il loro tesserino di membri dell'Assemblea. Ciascun membro dell'Assemblea può sottoscrivere una sola candidatura per ogni lista.

Il primo firmatario dovrà presentare un breve profilo del candidato, compilando un fac-simile disponibile presso la Commissione per la verifica dei poteri o scaricabile dal sito <http://xvassemblea.azionecattolica.it>

L'elenco dei profili sarà disponibile presso i seggi in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

Art. 26

Le candidature proposte dai Consigli regionali (fino ad un massimo di 2) per ciascuna lista (Adulti, Giovani, Responsabili ACR), devono essere deliberate dai Consigli elettivi. Tali candidature devono riguardare soci delle Associazioni diocesane della regione proponente.

Le candidature stesse vanno presentate alla Commissione per la verifica dei poteri, corredate dal verbale della seduta in cui sono state deliberate, sottoscritto dal Delegato regionale e dal segretario verbalizzante.

Art. 27

Il Delegato regionale dovrà presentare un breve profilo dei candidati della propria regione compilando un fac-simile disponibile presso la Commissione per la verifica dei poteri o scaricabile dal sito <http://xvassemblea.azionecattolica.it>

L'elenco dei profili sarà disponibile presso i seggi in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

Capitolo Quinto

OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 28

In preparazione delle operazioni elettorali, vengono allestite dalla Commissione elettorale:

- a) le schede elettorali.

Tali schede sono di tre tipi di colore diverso: una per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio degli Adulti, una seconda per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dei Giovani; la terza, per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dei Responsabili dell'ACR;

- b) le cabine per votare;
- c) le urne per le schede elettorali;
- d) i registri per lo spoglio delle schede.

Art. 29

Ciascun elettore partecipa, ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna lista e può esprimere con voto diretto, non delegabile, fino a quattro preferenze per ognuna di esse (*art. 19, comma 5 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto*).

Art. 30

I seggi elettorali sono aperti dalle ore 11,00 fino alle ore 16,00 del 2 maggio 2014.

Art. 31

Ciascun elettore consegna al seggio il proprio tesserino elettorale; tutti i tesserini sono conservati ed allegati agli atti del seggio stesso.

Art. 32

Alla chiusura delle operazioni di voto, quindi alle ore 16,00 del 2 maggio 2014, il Presidente del seggio toglie i sigilli all'urna ed inizia lo scrutinio delle schede. Le schede devono essere conservate ed allegate ai risultati dello scrutinio.

Art. 33

Terminato da parte dei seggi lo scrutinio delle schede, la Commissione elettorale si riunisce per effettuare il conteggio complessivo dei risultati delle votazioni. Stabiliti i risultati, viene steso un processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dai Segretari della Commissione elettorale.

Art. 34

Risultano eletti nel Consiglio nazionale dell'ACI, per ciascuna delle tre liste (Adulti, Giovani, Responsabili ACR), i 3 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le donne e i 3 che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra gli uomini, mentre il 7° sarà quello che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati non compresi nei 6 già eletti. Nel caso non fosse possibile designare l'ultimo eletto di ciascuna lista essendoci due o più candidati a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età dei medesimi candidati.

Art. 35

Compilato il processo verbale dei risultati elettorali, il Presidente della Commissione elettorale, il 2 maggio 2014, proclama tali risultati alla Assemblea.

Capitolo Sesto

CONSIGLI REGIONALI

Art. 36

Convocazione e svolgimento della seduta

Nel periodo marzo-aprile 2014 il Delegato regionale uscente convoca il Consiglio regionale elettivo, dopo avere concordato con la Delegazione regionale il relativo ordine del giorno, secondo le norme regolamentari vigenti (*cf. art. 31 dello Statuto, cap. 4 del Regolamento nazionale di attuazione e rispettivi regolamenti del collegamento regionale*).

All'ordine del giorno del Consiglio regionale saranno posti, in armonia con quanto previsto dal cammino assembleare (elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale), anche i seguenti argomenti:

- formulazione delle candidature regionali per il rinnovo del Consiglio nazionale;
- approvazione di un eventuale documento come contributo del Consiglio regionale al documento preparatorio dell'Assemblea nazionale;
- approfondimento dei temi assembleari.

Per la validità della seduta del Consiglio regionale occorrerà la presenza di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio (art. 26, comma 4 del Regolamento nazionale di attuazione).

Art. 37

Iter deliberativo per la formulazione delle candidature regionali in conformità alla delibera approvata dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 ottobre 2013:

- il Delegato regionale nella lettera di convocazione del Consiglio regionale – in cui è inserito all’ordine del giorno l’argomento della formulazione delle candidature – chiederà ai Presidenti diocesani se e quali candidature le rispettive Associazioni diocesane intendano presentare nelle tre liste per la elezione del nuovo Consiglio nazionale;
- i Consigli diocesani potranno proporre al Consiglio regionale, tra i soci della diocesi di appartenenza, una candidatura per ciascuna lista da presentare per la elezione in Consiglio nazionale attraverso una votazione a scrutinio segreto (art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione). Sarà cura di ogni Associazione diocesana assicurarsi della disponibilità delle persone indicate. Per ogni lista sarà accolta la candidatura che avrà ricevuto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti. Risulterà eletto il candidato per ogni lista che avrà riportato il maggior numero di voti;
- ogni membro del Consiglio diocesano esprimerà il proprio voto sulle candidature per ogni lista, indicando, su schede distinte, una sola preferenza per ogni lista;
- i Presidenti diocesani comunicheranno per iscritto al Delegato regionale tali candidature e consegneranno allo stesso, prima della riunione del Consiglio regionale, copia del verbale della relativa votazione da parte del rispettivo Consiglio diocesano;
- il Consiglio regionale delibera sulle candidature con votazione a scrutinio segreto (art. 7, comma 2 del Regolamento nazionale di attuazione). Per ogni lista saranno accolte le candidature che avranno ricevuto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti. Risulteranno eletti i candidati, due per ciascuna lista, che avranno riportato il maggior numero di voti;
- ogni membro del Consiglio regionale esprimerà il proprio voto sulle candidature per ogni lista, indicando, su schede distinte, una sola preferenza per ogni lista.

Art. 38

Per favorire la conoscenza dei candidati, il Delegato regionale dovrà presentare un breve profilo dei candidati della propria regione compilando un fac-simile scaricabile dal sito <http://xvassemblea.azionecattolica.it>.

L’elenco dei profili sarà disponibile sul sito <http://xvassemblea.azionecattolica.it>. Durante i lavori della XV Assemblea nazionale, la Commissione per la verifica dei poteri verificherà la eleggibilità dei candidati così come previsto all’art 24 del presente regolamento.

Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 18-19 gennaio 2014